



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 170** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 219/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilio)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 219/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 134 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Michele IACARUSO, e Ulderico CELLI, e della società A.C. FIORANO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE IACARUSO, Presidente della A.C Fiorano S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e/o comunque non impedito a propri tesserati nonché persone non tesserate per la propria società di contattare e far svolgere attività tecnica, senza il preventivo nulla osta delle Società di appartenenza, alcuni calciatori in costanza di vincolo di tesseramento nella s.s. 2019/2020 per la società A.C. Pozza e la società Real Maranello, allo scopo di indurli a trasferirsi per la corrente s.s. 2020/2021 nella propria società;

ULDERICO CELLI, dirigente della società Real Maranello all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contattato, senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, alcuni calciatori in costanza di vincolo di tesseramento nella S.S. 2019/2020 per la società A.C. Pozza e la società Real Maranello, allo scopo di indurli a trasferirsi per la corrente S.S. 2020/2021 alla società A.C. Fiorano S.r.l. organizzando e conducendo per conto di questa attività tecnica nel mese di Giugno 2020;

A.C. FIORANO S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione all'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte violative ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ulderico CELLI e dal Sig. Michele IACARUSO quest'ultimo in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. FIORANO Srl.;
  - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele IACARUSO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ulderico CELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. FIORANO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA 22 DICEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Marco Brunelli**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Gravina**